



Informativa privacy sull'Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati nel Sistema di Whistleblowing

I. Quali sono gli scopi dell'Accordo di contitolarità?

Noi, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e le società facenti parte del Gruppo Porsche, tra le quali è ricompresa anche Porsche Consulting S.r.l., (singolarmente "**Società**", congiuntamente "**Gruppo**" o "**Contitolari**") intendiamo adattare e sviluppare ulteriormente il Sistema di Whistleblowing interno attualmente esistente. Ulteriori informazioni sul Sistema di Whistleblowing ("**Sistema**") e sul relativo trattamento dei dati sono contenute nelle informative privacy pubblicate nella sezione dedicata del sito web e nell'intranet aziendale.

Le Società, nella gestione del Sistema di Whistleblowing, agiscono in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/679, di seguito "**GDPR**"). In conformità alle responsabilità enunciate alla sezione III della presente informativa, le Società sono tenute a determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati ("**trattamento congiunto dei dati**").

Per questo motivo, le Società del Gruppo hanno sottoscritto un accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR ("**Accordo**" o "**JCA**"). L'Accordo definisce gli specifici doveri, i diritti e le responsabilità delle singole Società del Gruppo connessi al trattamento congiunto dei dati posto in essere nell'ambito del Sistema di Whistleblowing. Come previsto dall'art. 26, par. 2 GDPR, con la presente informativa mettiamo a Sua disposizione il contenuto essenziale dell'Accordo.

II. Qual è la finalità dell'Accordo?

In concreto, la contitolarità del trattamento si estende ad ogni operazione effettuata nell'ambito del Sistema di Whistleblowing e permea ogni aspetto della sua organizzazione all'interno del Gruppo. Ciò

emerge con particolare evidenza nell'ambito della gestione interna del Sistema di Whistleblowing e dell'esecuzione delle relative procedure. Infatti, le Società utilizzano un'unica piattaforma e sistemi IT comuni per raggiungere le finalità del Sistema. Servendosi di queste procedure comuni, le Società del Gruppo garantiscono che le violazioni di legge commesse da dipendenti facenti parte del Gruppo siano indagate, sanate e sanzionate seguendo standard uniformemente applicabili. Ogni Società del Gruppo è singolarmente responsabile del perseguimento e della sanzione delle violazioni commesse dai dipendenti del Gruppo identificati attraverso le procedure che compongono il Sistema. L'Accordo disciplina il trattamento effettuato nell'ambito delle rispettive operazioni.

III. Per quali fasi del trattamento si applica la contitolarità?

La presente sezione descrive le principali previsioni dell'Accordo.

1. Le responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati

In particolare, l'Accordo definisce le principali responsabilità nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del Sistema di Whistleblowing. Porsche AG riveste un ruolo centrale all'interno del Sistema. Le principali responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema sono le seguenti:

- **Processi e strutture:** Porsche AG fornisce l'infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria per l'efficace svolgimento delle procedure che compongono il Sistema di Whistleblowing. Tra tali compiti è ricompresa anche l'organizzazione di canali di segnalazione interni ed esterni. Pertanto, è posta in capo a Porsche AG la responsabilità in ordine a tali strutture e processi centrali.
- **Scambio di dati in relazione alle segnalazioni in entrata:** le Società del Gruppo che ricevano segnalazioni riguardanti potenziali Gravi Violazioni ("**Gravi Violazioni**") sono obbligate ad inoltrarle a Porsche AG affinché le gestisca centralmente.
- **Trattamento riguardante specifiche procedure del Sistema – Gravi Violazioni:** qualora le segnalazioni ricevute riguardino potenziali Gravi Violazioni da parte dei dipendenti, Porsche AG sarà responsabile dell'avvio delle procedure che compongono il Sistema. Ciò implica, tra l'altro, l'effettuazione di un

controllo di plausibilità delle segnalazioni ricevute, la pianificazione e l'esecuzione delle misure necessarie per indagare sui fatti oggetto di segnalazione, nonché la redazione di un rapporto finale d'indagine. Le misure d'indagine potrebbero includere le interviste agli interessati e la valutazione dei supporti e dei documenti nei quali potrebbero essere contenuti dati personali.

- **Trattamento riguardante specifiche procedure del Sistema – Altre Violazioni:** nell'ipotesi in cui, invece, le segnalazioni ricevute riguardino altre violazioni ("**Altre Violazioni**"), le rispettive Società del Gruppo si occuperanno in autonomia di dare esecuzione alla procedura di whistleblowing.
- **Collaborazione durante il processo di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione:** Porsche AG ed ogni altra Società del Gruppo che fosse coinvolta, collaborerà nell'ambito delle procedure che compongono il Sistema di Whistleblowing al fine di indagare in modo efficace ogni sospetta violazione segnalata.
- **Trasferimento dei dati al termine del processo di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione:** successivamente alla conclusione del processo di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, Porsche AG e ogni Società del Gruppo coinvolta nel medesimo condivideranno tra loro le informazioni in merito ai risultati ottenuti e, laddove necessario, concorderanno le conseguenti misure da adottare.
- **Documentazione delle procedure nell'ambito del Sistema:** a livello centrale, è posta in capo a Porsche AG la responsabilità della documentazione delle procedure del Sistema.
- **Obbligo di informazione:** Porsche AG informa gli Interessati in merito al trattamento dei dati che li riguarda attraverso un'informativa privacy generale sul Sistema di Whistleblowing. Inoltre, Porsche AG o le Società del Gruppo eventualmente responsabili dell'adempimento di una specifica procedura nell'ambito del Sistema provvederanno a fornire agli Interessati ulteriori specifiche informazioni in merito al trattamento dei propri dati.

IV. Ulteriori previsioni

L'Accordo prevede ulteriori norme specifiche in materia di protezione dei dati personali all'interno del Sistema. Tali previsioni comprendono le seguenti disposizioni:

- Requisiti per il trasferimento dei dati (Sezione 3 dell'Accordo)
- Obblighi di riservatezza (Sezione 4 dell'Accordo)
- Misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza dei dati nell'ambito del trattamento effettuato dalle Società del Gruppo (Sezione 5 dell'Accordo)
- Conferimento dell'incarico ai responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (Sezione 7 dell'Accordo)
- Obblighi di informazione reciproca, ad esempio nel caso in cui si verifici un data breach o una delle Società del Gruppo riceva richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati (Sezione 10 dell'Accordo)

V. In che modo incide l'Accordo sugli Interessati?

Gli Interessati possono contattare, oltre alla Società, anche direttamente Porsche AG per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei propri diritti, utilizzando i seguenti recapiti:

A. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

www.porsche.de

e-mail: datenschutz.personal@porsche.de

B. Porsche Consulting S.r.l.

Via Giorgio Stephenson 53,
20157 Milano
Italia

e-mail: personaldataprotection@porsche.de

Gli Interessati devono assicurarsi sempre di identificarsi chiaramente.

Ultimo aggiornamento: 17.06.2021.

